

# ASSOCIAZIONE AMICI DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO

## STATUTO

### **Articolo 1 – Costituzione, sede, durata, Soci**

È costituita un'Associazione denominata "AMICI DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO", con sede in Torino.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Possono essere soci gli editori che condividono l'oggetto sociale.

Spetta di diritto l'ingresso in qualità di soci fondatori, agli editori che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data della costituzione dell'Associazione.

### **Articolo 2 – Finalità**

L'Associazione persegue finalità di promozione culturale relative alla diffusione e valorizzazione della lettura e del libro con particolare riguardo al Salone internazionale del libro di Torino.

L'Associazione non ha finalità di lucro, è apolitica, non legata ad alcuna confessione religiosa o a partiti e la sua attività dovrà essere unicamente rivolta agli scopi prima descritti.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

### **Articolo 3 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione e durante gli esercizi di svolgimento dell'attività, come risulta dai bilanci regolarmente approvati.

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- elargizioni, contributi, erogazioni, finanziamenti di soci e di quanti, enti o persone fisiche, soggetti pubblici o privati, apprezzino e condividano gli scopi dell'Associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, purché espressamente destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione;

### **Articolo 4 – Entrate**

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- patrimonio di cui all'articolo 3;
- ogni eventuale contributo, erogazione, offerta o donazione da parte di soci e/o soggetti terzi, compresi enti pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- contributi straordinari e finanziamenti attribuiti all'Associazione da soci e/o soggetti, enti pubblici o privati, che patrocinano e finanziano singoli eventi, manifestazioni o progetti per l'attuazione dei fini istituzionali, che non siano espressamente destinati al patrimonio.

Con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo in sede di predisposizione del bilancio preventivo sarà proposta ai soci l'entità del contributo annuo, se deliberato, o di contributi straordinari, se previsti.

### **Articolo 5 – Destinazione degli utili**

L'Associazione non può distribuire utili anche in modo indiretto e ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 6 – Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

- l' Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Revisore.

### **Articolo 7 – Soci**

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. Il contributo eventualmente versato dal socio prima dell'esercizio del diritto di recesso, rimane comunque acquisito all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo, ovvero in caso di diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

- per scioglimento, liquidazione, fallimento dell'editore;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

### **Articolo 8 – Assemblea**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci dell'Associazione. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in assenza o impedimento da altro membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo dei soci. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito ai soci, a mezzo raccomandata o fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno. Sono ammesse, nel rispetto di legge, le Assemblee in audio – video conferenza.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in proprio o per delega, e con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati, o in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

Per modificare lo statuto, deliberare lo scioglimento o liquidazione dell'associazione e la devoluzione

del patrimonio occorre la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati, in prima convocazione.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre;
- approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile;
- delibera sulle linee fondamentali di attività dell'Associazione conformemente agli scopi previsti nello Statuto;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente tra i soggetti indicati ai sensi dell' art.9;
- nomina il Revisore e ne delibera l'eventuale compenso.

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Ciascun socio può recedere dall'Associazione comunicandolo per iscritto al Consiglio che ne prende atto.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti qualora siano accertate persistenti violazioni da parte del socio agli obblighi statutari o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione. I soci che hanno esercitato il diritto di recesso o sono stati esclusi sono obbligati a pagare il contributo dell'anno in corso e cessano con effetto al 31 dicembre dello stesso anno.

#### **Articolo 9 – Presidente**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, fatta salva la possibilità di deleghe specifiche a uno o più Consiglieri e/o a soggetti terzi. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio Direttivo, stabilendo, di concerto con il Segretario generale, l'ordine del giorno.

Il Presidente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei poteri attribuiti al Consiglio Direttivo, dei poteri e delle funzioni del Segretario generale, e delle eventuali deleghe interne ed esterne al Consiglio direttivo.

#### **Articolo 10 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri, uno dei quali è il Presidente, eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica in occasione dell'insediamento del primo Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e/o al Revisore.

Il Consigliere che cessi dalla carica per qualsiasi causa, viene sostituito, su proposta del Consiglio Direttivo e relativa delibera dell'Assemblea.

La carica è gratuita salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in forza del mandato.

Il Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, ha facoltà di delegare un socio e/o altro soggetto al fine del compimento di attività specifiche. Il delegato riporterà al Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo: convocazione e quorum**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno

due volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale o da altro Consigliere da lui delegato ai sensi dello statuto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la proposta di modifiche allo statuto, di liquidazione o scioglimento dell'Associazione, di devoluzione del patrimonio, occorre il parere favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti alla seduta.

Le deliberazioni sono fatte constare da apposito verbale redatto sotto la responsabilità del Presidente che lo sottoscrive unitamente al Segretario incaricato della verbalizzazione dallo stesso Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 12 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il conseguimento dei fini dell'Associazione, fatti salvi i poteri attribuiti all'Assemblea. Competono altresì al Consiglio Direttivo:

- a. la proposta di ammissione dei soci e la determinazione delle eventuali quote ordinarie di adesione o la richiesta di contributi straordinari, con le modalità previste all'art. 4, ultimo comma;
- b. l'attribuzione di deleghe e poteri nell'ambito del Consiglio Direttivo;
- c. la predisposizione di eventuali Regolamenti di funzionamento;
- d. la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Tesoriere, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e eventuali compensi;
- e. il trasferimento della sede nell'ambito della città;
- f. la redazione dei programmi di attività e dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo;
- g. ogni altra attività non riservata espressamente ad altri organi.

#### **Articolo 13 - Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività dell'Associazione e del coordinamento delle predette attività nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ha i poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti delle attribuzioni del Consiglio direttivo e nel rispetto delle eventuali deleghe interne ed esterne al Consiglio direttivo. Il Segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nei limiti dei poteri che gli sono conferiti.

#### **Articolo 14 - Tesoriere**

Il Tesoriere, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo e la tenuta dei libri sociali dell'Associazione, predispone e verifica l'attuazione dei piani di attività e predispone il

bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 15 – Revisore**

Il Revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci o per propria delibera o per obbligo di legge.

Se nominato, il Revisore deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade con esso.

Esso può essere rinominato.

Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea.

Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e sul rispetto dello Statuto ed esprime il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

#### **Articolo 16 – Esercizio e bilancio**

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, il Segretario Generale predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre al Presidente e successivamente al Consiglio Direttivo affinché questi lo presenti all'assemblea per l'approvazione e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal Codice Civile in materia di redazione del bilancio.

Entro il 31 ottobre dell'anno in corso il Segretario Generale predispone il bilancio preventivo da sottoporre al Presidente e successivamente al Consiglio Direttivo affinché questo lo presenti all'Assemblea per l'approvazione.

L'Associazione nei propri bilanci preventivi e consuntivi dovrà evidenziare separatamente i costi di funzionamento comprensivi dell'accompagnamento ai progetti e della comunicazione di carattere ordinario da tutti gli altri costi di specifiche iniziative sia di accompagnamento progettuale che di comunicazione

#### **Articolo 17 – Scioglimento**

L'Associazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

I Soci nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione dell'Associazione e l'eventuale trattamento economico.

I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti per scopi analoghi a quelli dell'Associazione comunque nel rispetto delle norme del codice Civile.

#### **Articolo 18 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto sono richiamate le norme di legge.

La presente copia che consta di cinque fogli è conforme all'originale e suo allegato firmati a sensi di legge in ogni foglio.

Torino, li